TRASFORMAZIONE IN ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO DELL'AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE

Art. 12

Fondo di produttività

L'AAAVTAG e' autorizzata ad istituire, in via straordinaria per gli anni 1994-1997, un "Fondo di compensazione per la produttivita'" con una dotazione di 10 miliardi di lire, per compensare la maggiore produttivita' offerta, da erogare ai dipendenti secondo criteri definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. A seguito della trasformazione in ente pubblico economico, il Fondo di cui al comma 1 potra' essere incrementato con ulteriori risorse dell'Ente, derivanti da economie di bilancio conseguenti alle maggiori entrate per l'incremento dei voli. Il corrispettivo per l'ulteriore produttivita' intervenuta, nonche' i criteri di erogazione di tali ulteriori risorse saranno definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali a livello aziendale.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1997, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale
Estremi	Legge 21 dicembre 1996, n. 665
Capo	II — Norme transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasformazione-in-ente-di-diritto-pubblico-economico-dell-azienda/art-12-fondo-di-produttivita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it